

**CONSORZIO OBBLIGATORIO UNICO DI BACINO  
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA – COUB VCO -  
Provincia del Verbano Cusio Ossola**

**INFORMATIVA  
PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE  
(c.d. *whistleblower*)**

**IL SEGNALANTE**

Il segnalante è chi testimonia un illecito o un'irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e decide di segnalarlo a una persona o un'autorità che possa agire efficacemente al riguardo.

**LA SEGNALAZIONE**

La segnalazione può riguardare non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui si riscontri un uso distorto e contro legge delle funzioni attribuite.

E' indispensabile che i contenuti della segnalazione risultino circostanziati ed attingano a fatti o comportamenti di cui il segnalante abbia diretta conoscenza (con esclusione, quindi, di quelli riportati o riferiti da altri soggetti) e per i quali risultino individuati gli autori. Questo ente individua nel Responsabile della prevenzione della corruzione il soggetto destinatario delle segnalazioni compiute dal dipendente comunale che intende far venire alla luce un illecito o una grave violazione di legge rilevati in occasione dell'attività lavorativa.

La segnalazione dev'essere inoltrata al Responsabile della prevenzione della corruzione può essere presentata alternativamente:

- mediante invio all'indirizzo di posta elettronica [segnalazione@consorziorifutivco.it](mailto:segnalazione@consorziorifutivco.it) previa scannerizzazione del testo della segnalazione debitamente firmato e del documento di riconoscimento in corso di validità;
- a mezzo del Servizio Postale, in busta chiusa, indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione, recante la seguente dicitura: "Riservata personale";
- a mezzo consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo, in busta chiusa, indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione, recante la seguente dicitura: "Riservata personale";

Il segnalante può utilizzare l'apposito modello predisposto ed individuato sul sito web dell'ente nella sezione amministrazione trasparente nel seguente percorso: **Amministrazione trasparente -Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione - atti di accertamento delle violazioni.**

**TUTELA DELL'ANONIMATO**

Si precisa che alle segnalazioni in questione viene riservato un canale di trasmissione dedicato tramite invio all'indirizzo di posta elettronica "[segnalazione@consorziorifutivco.it](mailto:segnalazione@consorziorifutivco.it)" accessibile unicamente dal Responsabile della prevenzione della corruzione e dai collaboratori da questo autorizzati all'accesso.

Qualora i dati riservati fossero in forma cartacea, l'esigenza di riservatezza impone che siano consegnati direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e da questi custoditi in apposito armadio chiuso a chiave situato presso l'ufficio e accessibile alle sole persone da questi autorizzate.

La segnalazione ricevuta sarà protocollata in modalità riservata e custodita in modo da garantirne la massima riservatezza. Le generalità del segnalante non potranno essere svelate se non in occasione del procedimento disciplinare eventualmente scaturito dalla segnalazione stessa quando ciò sia indispensabile per la difesa dell'autore della condotta illecita ovvero negli altri casi previsti dalla legge.

Le segnalazioni effettuate con le modalità sopra descritte sono sottratte all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

**PREVENZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI**

Il dipendente che segnala all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al proprio superiore gerarchico o al Responsabile della prevenzione della corruzione condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato o sottoposto ad alcuna misura discriminatoria per motivi collegati all'effettuata segnalazione.

**RESPONSABILITÀ**

La tutela del segnalante non può, tuttavia, essere assicurata nei casi in cui questi incorra, con la segnalazione, in responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione, ai sensi delle disposizioni del codice penale, o in responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile.

Inoltre l'anonimato del segnalante non può essere garantito in tutte le ipotesi in cui l'anonimato stesso non è opponibile per legge (come per es. nel corso di indagini giudiziarie, tributarie, ispezioni di organi di controllo, ecc.).

Nel caso in cui la segnalazione risulti sfornita degli elementi informativi essenziali, ne potrà essere disposta l'archiviazione.

Nel caso in cui risulti priva di ogni fondamento potranno essere valutate azioni di responsabilità disciplinare o penale nei confronti del segnalante.

Dalla sede consortile lì 07.07.2018

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
F.to Di Pietro Nicola